

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione
spettacolo - Tempo libero e sport

X

Leggato

IL PRESIDENTE

Bari, 3 ottobre 1981

Prot. n. 240/3159

Chiar/mo Sig. PRESIDENTE
del Consiglio Regionale

S E D E

Si trasmette, con parere favorevole della V^a Commis-
sione, il testo di legge: "Dichiarazione di interesse lo-
cale di biblioteche, musei, archivi e istituzioni cultura-
li di proprietà di soggetti diversi dagli Enti Locali Ter-
ritoriali", per gli adempimenti di competenza.

Distinti saluti

rel. Colasanto

Giuseppe Colasanto
- Giuseppe Colasanto -

CONSIGLIO REGIONALE		
ARRIVO		
- 3 OTT. 1981		
Cat.	Classe	Fasc.
Prot. N.	240	3159

DISEGNO DI LEGGE:

"Dichiarazione di interesse locale di biblioteche, musei, archivi e istituzioni culturali di proprietà di soggetti diversi dagli Enti Locali Territoriali".

Consiglio Regionale della Puglia

*Commissione cultura - Musei e biblioteche - Diritto allo studio
ed assistenza scolastica - Istruzione professionale - Informazione
spettacolo - Campo libero e sport*

IL PRESIDENTE

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

il D.P.R. 24/7/1977, n° 616 trasferisce alle Regioni le funzioni amministrative relative ai musei, biblioteche, archivi di Enti locali e/o di interesse locale.

Le leggi regionali n° 21 del 17/4/1979 "Norme in materia di musei di Enti locali e di interesse locale" e n° 22 del 17/4/1979 "Norme in materia di biblioteche di Enti locali e di interesse locale" non hanno chiarito in quali modi e in quali termini le biblioteche e i musei possano chiedere il riconoscimento di "interesse locale".

E' quindi ora necessario definire la questione con una legge che dia chiarezza alla materia e risponda anche alle innumerevoli sollecitazioni degli interessati.

E' doveroso chiarire principalmente cosa s'intende per "interese locale". Tale locuzione non può e non deve essere interpretata restrittivamente, ma neppure essere confusa con quella di "interese esclusivamente locale" riferibile alle funzioni o materie di competenza degli Enti locali minori.

L'individuazione e quindi l'accertamento dell'"interesse locale" deve risultare dalla combinazione di due requisiti:

- a) - che tali istituzioni operino nel territorio regionale;
- b) - che la loro attività sia attinente precipuamente alle comunità regionali.

Il requisito di "interesse locale" viene riconosciuto con decreto del Presidente della Giunta Regionale (vedi art. 5), dopo che l'istanza dei soggetti proprietari, corredata da una serie di documentazione (vedi art. 2), viene regolarmente esaminata dal competente Ufficio dell'Assessorato alla Cultura.

G. Colasanto
- Giuseppe Colasanto -

DISEGNO DI LEGGE:

"Dichiarazione di interesse locale di biblioteche, musei, archivi e istituzioni culturali di proprietà di soggetti diversi dagli Enti Locali Territoriali".

Art. 1

La Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 in relazione all'art. 49 e degli artt. 13,14,15 del D.P.R. n° 616 del 24.7.1977, disciplina il riconoscimento di Enti ed istituzioni culturali di Enti non territoriali, comunque di interesse locale, nei cui confronti esplica tutte le funzioni amministrative rivenienti da leggi regionali e statali ai sensi del citato D.P.R. 616/1977 e del D.P.R. n°3/1972.

Art. 2

La regione rilascia la dichiarazione di "interesse locale" a Biblioteche, Musei, Archivi, istituzioni culturali di proprietà di soggetti diversi dagli Enti Locali territoriali che ne abbiano i requisiti.

L'istanza dei soggetti proprietari deve essere corredata da:

- dichiarazione di proprietà
- relazione tecnico-scientifica sulla consistenza del patrimonio librario, archivistico, storico-artistico
- relazione sulla consistenza e la situazione delle strutture disponibili (planimetria dei locali di esposizione, planimetria della zona di insediamento dell'immobile ecc...)
- relazione sulla situazione patrimoniale e le fonti di finanziamento

- relazione sul numero e grado di qualificazione del personale impiegato nella gestione e nell'attività
- dichiarazione che garantisce l'apertura al pubblico, l'uso pubblico
- dichiarazione di partecipazione allo schedario unico regionale
- dichiarazione di adeguamento dei servizi e degli standards tecnici alle norme statali e regionali vigenti
- nulla-osta della soprintendenza archeologica o di quella per i beni artistici e storici, ^{o ARCHIVISTICA} qualora si tratti di beni sottoposti alla competenza dei predetti uffici

Art. 3

L'istruttoria della istanza, a cura degli Uffici del competente Assessorato alla Cultura, va corredata da una analisi dell'attività svolta dalla istituzione richiedente e dei bisogni espressi dalla Comunità in cui l'Ente o Istituto opera, in relazione alle strutture pubbliche o private già operanti nel settore e dal verbale della ricognizione dei beni che deve essere effettuato a cura del predetto Assessorato; il verbale deve essere comprensivo dell'inventario dei beni

Art. 4

All'accertamento dell' "interesse locale" concorrono i requisiti seguenti:

- a) - che le istituzioni operino nel territorio regionale;
- b) - che la loro attività sia attinente precipuamente alle comunità regionali;

./.

segue art. 4

- c) - che coinvolgono risorse intellettuali e locali;
- d) - che riflettano caratteristiche storiche di ~~aree~~ aree culturali locali;
- e) - che offrano servizi culturali finalizzati principalmente alla comunità regionale.

Art. 5

La dichiarazione di interesse locale avviene con decreto del Presidente della Giunta Regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa, sentito il parere dell'Amministrazione Comunale competente per territorio, che deve essere espresso perentoriamente entro 60 giorni dalla richiesta della Regione. Trascorso inutilmente tale termine la Giunta Regionale delibera prescindendo dal parere.

Art. 6

Gli Enti e Istituzioni, ottenuto il riconoscimento di "interesse locale", sono tenuti alla osservanza delle norme regionali e statali che ne disciplinano l'attività.

La dichiarazione può essere revocata per accertata inosservanza delle normative vigenti con le stesse modalità della concessione.

Art. 7

Per gli archivi storici, i privati detentori, nel chiedere il riconoscimento dell'interesse locale, debbono ottemperare alle norme previste dalle vigenti leggi dello Stato in materia di conservazione degli archivi.

ART. 8

Gli Enti e le Istituzioni dichiarate di "interesse locale", ai sensi della presente legge, possono essere ammesse ai piani di intervento previsti dalla Regione ai sensi delle vigenti leggi in materia di Biblioteche, Archivi, Musei.

ART. 9NOTA TRANSITORIA

Gli Enti interessati entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge debbono presentare istanza al Presidente della Regione per il riconoscimento.

Entro i sei mesi successivi dal termine di scadenza di cui innanzi la Regione deve provvedere in merito.